

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

HHLA PLT Italy S.r.l.

l'Università degli Studi di Trieste, in seguito denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza (VI), l'8 maggio 1967, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2025 (prot. n. 212943)

e

HHLA PLT Italy S.r.l., in prosieguo denominata "HHLA", con sede legale in Via degli Alti Forni snc, 34145 Trieste, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Antonio Barbara, nato a Milazzo (ME), il 07/12/1974, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2021

di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, il trasferimento tecnologico, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- HHLA è una società terminalistica operante nel porto di Trieste, caratterizzata da una forte vocazione internazionale e da una crescita costante. L'azienda pone particolare attenzione all'evoluzione delle tecnologie nel settore dei trasporti marittimi, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza. In tale contesto, HHLA è impegnata nello sviluppo e implementazione di sistemi di logistica multimodale per sostenere la crescita organizzativa e lo sviluppo di know-how tecnologico applicato alla logistica portuale, con particolare attenzione agli impatti sul territorio.
- costituisce interesse e vocazione di HHLA collaborare con istituzioni ed Enti del territorio;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che HHLA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- l'Università è attenta alle tematiche legate al trasferimento tecnologico, alla valorizzazione della proprietà intellettuale e di quanto prodotto dalle proprie attività di ricerca di base ed applicata, all'orientamento ed inserimento dei propri studenti nel mondo del lavoro, al supporto nei confronti di spin off e start up per il trasferimento della conoscenza all'industria;
- l'Università è parte di numerose convenzioni e partecipa a numerosi progetti in sinergia con Enti ed Imprese del territorio su temi sensibili legati al trasferimento tecnologico;
- l'Università ha interesse a sviluppare con la collaborazione di HHLA percorsi di trasferimento tecnologico e di formazione;
- l'Università e HHLA intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e

iniziative di cooperazione in ambiti di interesse comuni, mediante la reciproca collaborazione in attività di studio e ricerca, didattica, formazione e trasferimento tecnologico coerentemente con le finalità istituzionali dei due enti;

- il presente accordo (di seguito, l'“Accordo”) rientra nell'ambito di quanto disciplinato all'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (“Codice dei contratti pubblici”), il quale stabilisce che *“la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'Accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a

promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro. Di seguito alcune attività a titolo di esempio non esaustivo:
 - Svolgimento di tirocini presso o in collaborazione con HHLA
 - Svolgimento di tesi di laurea presso o in collaborazione con HHLA
 - Svolgimento di tesi di dottorato presso o in collaborazione con HHLA
- Attività di ricerca e trasferimento tecnologico di interesse congiunto tra UniTs e HHLA;
- Individuazione congiunta di opportunità di sviluppo di iniziative progettuali sia a livello nazionale che comunitario e, più generalmente, internazionale;
- Sviluppo di iniziative e progetti, inclusi studi e pubblicazioni, relativi all'oggetto della presente Convenzione;
- Elaborazione di ogni altra modalità di collaborazione, concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità istituzionali ritenute di comune interesse.
- Elenco esemplificativo e non esaustivo di tematiche possibili quali oggetto della collaborazione e di interesse congiunto:
 - elettrificazione dei porti
 - microgrid portuali
 - il terminal portuale come infrastruttura energetica critica (energy management, real-time energy control)
 - sistemi elettrici navali
 - produzione e utilizzazione dell'energia elettrica in punto franco
 - cybersecurity

- intelligenza artificiale
- sistemi informativi
- reti di calcolatori

Articolo 2 – Obiettivi

Mediante la collaborazione di cui all'art. 1 le Parti intendono:

- favorire l'integrazione del mondo accademico con quello aziendale nell'ambito delle funzioni proprie di HHLA così da garantire da un lato la formazione degli studenti e laureati attraverso esperienze nel mondo produttivo e delle professioni attraverso tirocini, stage e altre iniziative volte allo stesso fine, e da contribuire, dall'altro, all'aggiornamento professionale e/o all'acquisizione di nuove conoscenze per gli operatori di HHLA.
- favorire progettualità congiunte ed iniziative di trasferimento tecnologico su temi di comune interesse

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici accordi attuativi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Eventuali spese per le attività congiunte saranno regolate dai predetti specifici accordi attuativi.

Gli accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali accordi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento delle spese e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Eventuali convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, potranno essere stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti pubblici.

Tali atti dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti che per HHLA sono contenute nell'art. 5 del proprio Statuto sociale, mentre per l'Ateneo sono così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività di consulenza;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
- attività di terza missione/impegno pubblico e sociale e trasferimento tecnologico

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per

l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna i referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel prof. Giovanni Longo, docente ordinario del Gruppo Scientifico Disciplinare CEAR-03/B (Trasporti) presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS).

Per HHLA la referente è la dott.ssa Irina Stultus, Direttrice Risorse Umane, la quale può delegare, per i singoli aspetti dell'Accordo, altre figure interne della Società.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, i Referenti universitari della Convenzione di cui all'art. 4, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

HHLA non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di HHLA né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di HHLA.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da HHLA; è parimenti esclusa ogni garanzia di HHLA per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 9 – Collaborazioni

HHLA dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto nei seguenti ambiti:

- ☐ svolgimento di tirocini per i laureandi, previa verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili economici e normativi della singola proposta nel rispetto delle disponibilità di tutorship di HHLA;
- ☐ svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship di HHLA;
- ☐ svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post lauream, post master e post dottorato;
- ☐ attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca e/o trasferimento tecnologico;
- ☐ attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca ed al trasferimento

tecnologico;

- ☐ attivazione di contratti/assegni di ricerca in base alla normativa vigente al momento;
- ☐ attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato;
- ☐ attivazione di posizioni accademiche di ruolo.

Resta inteso che ciascuna delle singole iniziative suelencate, anche ove non espressamente specificato, sarà preceduta da una verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili normativi ed economici.

Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 11 – Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 13bis – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 14 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione quadro ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o può avvenire con effetto immediato per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

Articolo 15 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 16 – Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei

rapporti tra le Parti e non ha contenuto economico, come specificato dall'art. 3 dell'Accordo medesimo.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti. Per l'Università L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

La Rettrice

Il Presidente

dell'Università degli Studi di Trieste

di HHLA PLT Italy S.r.l.

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 15 della presente Convenzione.

La Rettrice

Il Presidente

dell'Università degli Studi di Trieste

di HHLA PLT Italy S.r.l.

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.